

- (7) La Russia figura nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati, da tutto il territorio, le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame.
- (8) Il 17 novembre 2016 la Russia ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola ubicata sul suo territorio. Dal novembre 2016 la Russia ha confermato la presenza di vari focolai di HPAI in aziende avicole ubicate sul suo territorio. A causa di questi focolai confermati, dal novembre 2016 la Russia non può essere considerata indenne dalla malattia e le autorità veterinarie della Russia non sono in grado di certificare le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione.
- (9) Le autorità veterinarie della Russia hanno trasmesso alla Commissione informazioni sui focolai di HPAI e hanno confermato di aver sospeso, dal 17 novembre 2016, il rilascio di certificati veterinari per le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione.
- (10) Pertanto, a partire da tale data non sono state introdotte nell'Unione partite di tali prodotti originari della Russia. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno documentare tale situazione e introdurre la data di chiusura nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Questo garantisce altresì che, qualora la Russia ritorni ad essere indenne da HPAI e sia stabilita una data di apertura, le partite di tali prodotti fabbricati dopo la data di chiusura e prima di tale data di apertura non siano idonee ad essere introdotte nell'Unione.
- (11) La voce relativa alla Russia nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata per tenere conto della situazione epidemiologica in tale paese terzo dal novembre 2016 e indicare la data di chiusura a partire dalla quale tale paese terzo non può essere considerato indenne da HPAI.
- (12) L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

